

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSI WINDSURF A.S.D.

Art. 1 Definizione dell'Associazione

1.1. Il carattere apolitico dell'Associazione Italiana Classi Windsurf (per brevità AICW) va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica, ma l'Associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o tanto meno di devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche, partitiche, o comunque ad esse affiliate.

1.2. Nello spirito di quanto sopra, è buona norma che i Soci che rivestono cariche politiche non assumano incarichi direttivi presso la Presidenza Nazionale o nelle strutture periferiche. Qualora si verifichi tale eventualità, nessuna attività politica può essere comunque svolta all'interno dell'Associazione, pena la decadenza dagli incarichi ricoperti.

1.3. L'assenza di ogni attività lucrativa nelle finalità dell'AICW costituisce il fondamento della sua costituzione in Ente morale, nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito fra i Soci, dovendo invece essere totalmente impiegato esclusivamente per fini statutari.

Art. 2 Finalità dell'Associazione

2.1. L'AICW è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi, e con spirito altruistico, si propone di promuovere e diffondere la disciplina sportiva della tavola a vela nelle Classi amministrare dall'Associazione (Funboard, Raceboard, Classe Formula Windsurfing e Speed)

2.2. Le linee programmatiche dell'AICW sono definite ed approvate annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci, per poi essere sviluppate su direttive del Consiglio Direttivo Nazionale, dalle strutture periferiche a seconda dei mezzi disponibili e delle condizioni ambientali. Importanza preminente dovrà essere data alla promozione fra i giovani, tenendo presente che l'impegno statutario non deve intendersi circoscritto all'esercizio della pratica sportiva e del diporto a carattere ricreativo, ma deve estendersi al campo culturale della tematica del mare e delle discipline nautiche e dell'ambiente, nel rispetto dei principi di volontarietà, di solidarietà e di promozione sociale.

2.3. Alla promozione delle finalità dell'Associazione sono ugualmente impegnati il Consiglio Direttivo Nazionale, le strutture periferiche e i singoli Soci, ciascuno con i mezzi di cui dispone o con eventuali contributi esterni. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la responsabilità del coordinamento generale e promuove e svolge le iniziative a carattere nazionale; le Delegazioni Zonali affiancano l'azione della Presidenza Nazionale in sede locale, operando in forma articolata e capillare nel proprio campo di azione e attuando le iniziative ad esse demandate dalla Presidenza Nazionale. I Soci assecondano l'opera di promozione della propria struttura periferica offrendo l'apporto della propria preparazione culturale e marinaresca nonché mettendosi a disposizione a titolo gratuito, anche saltuariamente per la promozione dello sport.

2.4. Le direttrici dell'azione dell'AICW si riassumono nelle seguenti:

- a) la promozione ed il coordinamento dell'attività agonistica e sportiva, secondo la normativa F.I.V. vigente, o di quella Federazione riconosciuta dal CONI che sarà in futuro di riferimento, ed a mezzo delle Società veliche ad essa collegate;
- b) lo sviluppo sul territorio nazionale di regate e manifestazioni agonistiche anche a mezzo delle Società collegate secondo le normative emanate dalla F.I.V. e dalle Autorità Internazionali alle quali la F.I.V. è affiliata;
- c) la promozione della partecipazione alle regate in Italia e all'estero dei propri associati;
- d) l'organizzazione di ogni attività inerente agli scopi associativi, mediante l'organizzazione di conferenze, mostre, proiezioni e ogni altro mezzo considerato opportuno;
- e) l'organizzazione di viaggi e soggiorni a scopo culturale e divulgativo delle specialità della tavola a vela;
- f) la divulgazione della conoscenza delle leggi che disciplinano l'attività nautica, e delle tecniche delle tavole a vela;
- g) la promozione ed eventualmente il finanziamento di iniziative atte a diffondere l'esercizio dell'attività delle tavole a vela;
- h) la lotta al doping;
- i) ricercare, per il conseguimento delle finalità indicate nel presente articolo, la massima collaborazione con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Associazioni e/o Federazioni straniere, nonché con i Circoli nautici nazionali e le associazioni sportive che non abbiano finalità di lucro;
- l) promuovere la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento a quello marino e delle acque interne;
- m) realizzare attività di promozione sociale a favore della comunità e dei giovani.

Art. 3 Dei Soci

3.1. I cittadini possessori di tavole a vela, nel richiedere l'iscrizione all'AICW, devono impegnarsi a perseguire gli scopi che essa si prefigge, con la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti della diffusione della cultura della tavola a vela e del mare. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli sociali. Pertanto, il possesso della tessera e il pagamento della quota di associazione, più che conferire diritti ed agevolazioni, generano il dovere per il Socio di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo al sempre maggiore consolidamento del Sodalizio e dei principi che persegue.

3.2. I Soci dell'AICW, nei loro rapporti interpersonali con gli altri Soci e con tutti quelli con cui si trovano a contatto in qualsiasi ambito sportivo sia di competizione che di pratica della disciplina sportiva, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di mare, l'etica sportiva, il tratto cortese e il mutuo rispetto. Essi devono improntare a cordialità i rapporti con la Dirigenza, i Delegati Zonali ai quali, tra l'altro, hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro; a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, ricorsi o altro, purché formulati in termini civili e corretti. Ogni Socio è tenuto a rispettare le strutture di cui è, a qualsiasi titolo, ospite, ad osservarne i regolamenti e gli usi e consuetudini, è obbligato a rispettare i Comitati Organizzatori di gare ed eventi, gli Ufficiali di Regata e/o Giudici e le loro decisioni, onorando i regolamenti e le istruzioni di regata; è tenuto inoltre a partecipare alle riunioni tecniche (skipper's meeting), alle iniziative collaterali organizzate a margine di ogni gara, manifestazione o evento e a prendere parte alle premiazioni finali di ogni

gara, manifestazione o evento. Ogni Socio può e deve partecipare alle sole manifestazioni organizzate, e/o patrocinate, dall'AICW, dalla Federazione Italiana Vela, o di quella Federazione riconosciuta dal CONI che sarà in futuro di riferimento, e da tutti gli Organi internazionali ufficialmente riconosciuti e ciò per motivi assicurativi; per partecipare a qualsiasi altra manifestazione diversa il Socio dovrà richiedere il nullaosta al Consiglio Direttivo, il quale potrà, ma non dovrà, concederlo valutate le condizioni di sicurezza, l'organizzazione, e quant'altro ritenuto doveroso e/o necessario.

3.3. Il Socio che si iscrive all'AICW accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o ad intentare azione legale contro l'Associazione per le controversie direttamente nascenti dal rapporto associativo ed a rimetterne le decisioni agli Organi Statutari e/o Regolamentari, ed in seguito della F.I.V., a ciò preposti; la mancata osservanza di tale impegno comporta l'avvio di un procedimento disciplinare per grave infrazione dello Statuto e del presente Regolamento, passibile di radiazione. Pertanto l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne previste dal presente Regolamento, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

3.4. I Soci hanno il diritto di partecipare all'attività sociale, di concorrere alle cariche sociali in presenza dei requisiti richiesti e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposti dalla normativa di riferimento.

3.5. I Soci devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate o adottate dall'AICW, dalla F.I.V., o di quella Federazione riconosciuta dal CONI che sarà in futuro di riferimento, e il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

3.6. E' sancito il divieto di far parte dell'AICW per un periodo di 5 (cinque) anni per quanti si siano sottratti volontariamente alle sanzioni irrogate nei loro confronti con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento.

3.7. Le facilitazioni di ordine generale concesse da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituti Società e/o altro all'AICW sono estese a tutti i Soci, che ne sono i naturali beneficiari. I diritti di cui godono i Soci delle varie categorie sono riportati negli articoli seguenti.

Art. 4 Delle categorie dei Soci

4.1. Le categorie dei Soci, come indicato all'art. 7 dello Statuto, si distinguono in: a) Soci Fondatori; b) Soci Ordinari ovvero le persone fisiche che, previa richiesta, vengono ammesse con tale qualifica in quanto proprietari di tavole a vela nelle Classi amministrate dall'Associazione (Funboard, Raceboard, Classe Formula Windsurfing e Speed) e che possono svolgere tutte le discipline promosse dall'Associazione; c) Soci Collettivi cioè associazioni, società e circoli velici affiliati proprietari di una o più tavole nelle Classi amministrate dall'Associazione (Funboard, Raceboard, Classe Formula Windsurfing e Speed); d) Soci Onorari (persone fisiche o enti) che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in quanto operino, o abbiano operato, con particolare impegno a favore dell' Associazione; e) Soci Sostenitori ovvero tutte le persone, Istituti, Società e gli Enti nazionali di cui al successivo art. 5.5 che volontariamente contribuiscono al finanziamento dell'Associazione con una quota annuale.

4.2. Le quote associative per tutte le categorie di Soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 5 Modalità di ammissione

5.1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, le associazioni, società o i circoli velici possessori di tavole a vela; coloro che intendano iscriversi all'AICW devono fare richiesta di ammissione e sottoscrivere una dichiarazione attestante di avere preso conoscenza

dello Statuto dell'Associazione e del presente Regolamento e di accettare le finalità e le norme di comportamento che sono alla base del Sodalizio.

5.2. Le credenziali che si richiedono per l'accettazione di un nuovo Socio sono di specchiata onorabilità. In ogni caso, il Socio che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dal successivo art. 8.7. è tenuto a darne comunicazione immediata.

5.3. Le Delegazioni Zonali devono bandire ogni forma di preclusione alla presentazione di nuovi Soci, ad eccezione della non specchiata onorabilità, in quanto contraria allo spirito stesso dell'Associazione che rifugge da qualsiasi discriminazione e riconosce a tutti i cittadini, in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di associarsi liberamente. In ogni caso l'accettazione delle domande di cui al precedente comma 5.1. è competenza esclusiva del Consiglio Direttivo che può negare detta accettazione a Persona/Ente ecc. non in possesso dei requisiti.

5.4. Le persone giuridiche pubbliche e private, gli Enti Nazionali quali Circoli nautici, associazioni sportive, Istituti ecc. possono richiedere di associarsi all'AICW in qualità di Soci Collettivi o Sostenitori ai sensi dell'art. 4 lettere c) ed e); essi sono rappresentati dal legale rappresentante pro-tempore. Gli Organismi di cui sopra, ai fini del perseguimento delle finalità statutarie, devono collaborare con il Consiglio Direttivo e con le strutture zonali dell'AICW allo scopo di coordinare lo svolgimento di un proficuo programma comune di promozione dello sport della tavola a vela. Le domande di associazione devono essere presentate al Consiglio Direttivo per le valutazioni e decisioni di competenza.

Art. 6 Tesseramento

6.1. La tessera di Socio dell'AICW è nazionale e/o Zonale, con validità riferita all'anno solare, ed è fornita nominativamente, per i singoli Soci, dalla Segreteria dell'Associazione unitamente al numero velico assegnato. In caso di smarrimento, il duplicato della tessera è rilasciato gratuitamente a richiesta.

6.2. E' dovere primario dei Soci rinnovare il tesseramento entro i primi tre mesi dell'anno, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. I Delegati Zonali devono curare che le operazioni per il rinnovo del tesseramento siano portate a compimento entro il più breve tempo possibile, al fine di assicurare con tempestività la programmazione dell'attività sociale. Essi sono personalmente responsabili dell'invio al Consiglio Direttivo degli elenchi dei rinnovi e dei nuovi Soci, nonché delle relative aliquote ad essa dovute, vigilando che dette trasmissioni avvengano alla fine di ciascun mese per le operazioni di tesseramento compiute nel mese stesso. Contravvenire a tale norma costituisce violazione dei doveri propri. Per la trasmissione degli elenchi e delle quote alla Presidenza Nazionale, le strutture zonali devono attenersi alle istruzioni riportate annualmente nella Circolare sul tesseramento. Ogni struttura zonale deve avere lo schedario o registro o, preferibilmente, il supporto informatico dei propri Soci, distintamente per ciascuna categoria. Tale registro è accessibile ai Soci limitatamente ad informazioni riguardanti le generalità ed i recapiti postali e/o telefonici degli altri associati esclusivamente per motivi relativi alla vita e all'attività sociale.

6.3. Il Socio che rinnova il tesseramento dopo il 31 di marzo ed entro il 30 giugno è tenuto al pagamento di un'indennità di mora decisa dal Consiglio Direttivo per ogni singolo anno. Il Socio che rinnova il tesseramento dopo il 30 giugno ed entro il 30 settembre è tenuto al pagamento di un'indennità di mora del 50% dell'importo della quota. Il mancato versamento di detta indennità come sopra prescritto sospende il rinnovo del tesseramento fino al saldo dell'importo dovuto. In ogni caso al Socio che rinnova il tesseramento dopo il 31 di marzo non è garantito il mantenimento del numero velico utilizzato negli anni precedenti. In nessun caso è permesso di tesserarsi con una modalità di associazione di grado inferiore a quella dell'anno precedente (downgrade). Dal 1 ottobre il Socio decade dalla qualifica e dovrà richiedere nuovamente l'ammissione all'AICW, ed eventualmente, in relazione all'anzianità, rispettare quanto di seguito statuito.

6.4. L'anzianità di Socio decorre dall'anno della prima iscrizione all'AICW in qualsiasi categoria, purché non vi siano soluzioni di continuità, neppure per un solo anno, nel pagamento della quota sociale. Nel caso vi siano interruzioni nel rinnovo annuale della tessera sociale, il Consiglio Direttivo può consentire il ripristino dell'anzianità perduta ai Soci che ne facciano richiesta motivata. Il diritto del Socio di richiedere il ripristino dell'anzianità si prescrive in cinque anni, decorrenti dall'ultimo anno di iscrizione all'AICW. Il Socio ammesso al ripristino dell'anzianità acquisisce tutti i diritti, nessuno escluso, dei Soci aventi anzianità pari a quella riscattata e deve pagare le quote dovute per gli anni di intervallo, comprendenti sia la quota sociale che le quote supplementari e le eventuali quote straordinarie istituite per coprire le spese di gestione. L'anzianità non conferisce alcuno speciale diritto verso l'Associazione salvo che, se accompagnata da palesi forme di attività a favore dell'Associazione, non sia titolo suppletivo per il conferimento della tessera di Socio Onorario, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 7 Procedure disciplinari - Competenza ed effetti dell'azione disciplinare - Appello

7.1. La responsabilità disciplinare è personale e si fonda sulla condotta colposa o dolosa del Socio;

7.2. I principi fondamentali sui quali si fonda l'azione disciplinare AICW sono: a) diritto alla difesa e al contraddittorio; b) doppio grado di giurisdizione; c) diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti anche cautelari; d) provvedimenti di clemenza;

7.3. I procedimenti relativi alla lotta contro il Doping sono riservati alle Norme Sportive Antidoping, che individua le sostanze e i metodi considerati doping, nonché le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli e prevede le sanzioni disciplinari applicabili.

7.4. Le azioni e i comportamenti gravi per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i seguenti: a) diffamare l'AICW o commettere azioni in contrasto con le sue finalità; b) creare nell'ambito dell'AICW nuclei di attività che tendano a menomarne l'esistenza; c) svolgere azioni intese a spezzare l'unità dei Soci, creando in seno alle Strutture Periferiche situazioni di disagio o discredito per gli Organi dirigenti, senza che sussistano seri e comprovati motivi; d) ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o intentare azione legale contro l'AICW, anziché affidare la composizione della controversia agli organi statutari, di cui al precedente comma 3.3.; e) servirsi dell'organizzazione dell'AICW per svolgere attività finalizzata ad interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità dell'Associazione, o devolvere fondi sociali per scopi non connessi all'attività istituzionale; f) avere un contegno scorretto in seno all'Associazione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici enunciati nel precedente Art. 3 ed in violazione delle norme statutarie e regolamentari che ci si impegna a conoscere, così come i regolamenti e le istruzioni della Federazione Italiana Vela, o di quella Federazione riconosciuta dal CONI che sarà in futuro di riferimento, e di tutti gli Organi internazionali ufficialmente riconosciuti. La non conoscenza di tali regolamenti non sarà ritenuta né plausibile né valida quale giustificazione a comportamenti non consoni; g) fare uso di doping.

7.5. Competente a promuovere l'azione disciplinare, ed a firmare i provvedimenti, è il **Presidente Nazionale**, che sottoporrà l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare al Consiglio Direttivo quando venga a conoscenza in qualsiasi modo di un'azione passibile di provvedimento disciplinare compiuta da un Socio in qualsiasi ambito (Internazionale, Nazionale e Zonale), ed ove, nel solo ambito agonistico, non immediatamente sanzionata dagli Ufficiali di Regata e fatte salve proteste di regata avanzate nei modi e tempi previsti e comunque in maniera civile.

7.6. Ciascun Socio AICW, in caso di inosservanza lieve anche di uno degli articoli di cui allo Statuto o del presente Regolamento, potrà essere richiamato con avvertimento dal Consiglio Direttivo senza necessità di procedimento disciplinare. Gli avvertimenti potranno essere al massimo tre per anno, ed alla fine di ogni anno solare verranno riportate a zero: il primo avvertimento consistente in un semplice richiamo, da

notificare in forma scritta, anche per posta ordinaria o elettronica, non verrà applicata alcuna sanzione, mentre in caso di reiterazione verrà incardinato un procedimento disciplinare che, a seconda della gravità dei fatti contestati, potrà portare dalla ammonizione del Socio fino alla radiazione per reiterazione di illeciti disciplinari e/o sportivi.

7.7. Le notizie di violazione, presentate dal Presidente, saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo AICW, il quale deciderà a maggioranza se dare seguito ad un procedimento disciplinare nei confronti del Socio investigato (o archiviare) e nominerà un Socio Relatore; da tale decisione, e da tutte le successive relative allo stesso procedimento, dovrà astenersi il Consigliere che sia coinvolto personalmente nel fatto e che pertanto non sia terzo indifferente ed imparziale in quanto: a) ha interesse personale nel procedimento disciplinare; b) ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante; c) se vi è inimicizia grave tra lui e l'incolpato; d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini sino al terzo grado di una delle parti o del suo difensore nella questione sottoposta alla sua cognizione; e) se alcuno dei prossimi congiunti del Consigliere o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione; f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la decisione ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione. L'omissione dell'astensione ha pena la nullità di tutto il procedimento e della seguente decisione. In caso di parità di voti il voto del Presidente avrà valenza doppia, mentre in caso di reiterata parità (astensione del Presidente ad esempio) si adotterà il provvedimento più favorevole all'indagato.

7.8. L'avvio del procedimento, con eventuale sospensione cautelare di cui appresso, dovrà essere comunicato agli interessati (esponente ed indagato) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC (o qualsiasi altro sistema di conferma di avvenuta ricezione), e dovrà contenere: a) l'indicazione specifica dei fatti contestati, in modo da consentire all'incolpato (ma anche all'esponente) la pienezza del diritto di dedurre, produrre eventuali documenti ed indicare eventuali testimoni, da esercitare nel termine di quindici (15) giorni dalla ricezione della comunicazione anche tramite difensore munito di delega; b) l'indicazione del Socio Relatore e dei suoi recapiti.

7.9. Il Socio Relatore acquisirà la documentazione e le prove anche testimoniali prodotte dalle parti (ascoltando personalmente, o con l'ausilio di mezzi tecnologici, i testi), entro 30 giorni dalla loro indicazione di cui al comma precedente, ed entro i successivi quindici (15) giorni estenderà ed invierà una relazione al Consiglio Direttivo, il quale entro ulteriori quindici (15) giorni, a seguito di audizione personale dell'incolpato, personalmente e/o anche rappresentato da legale, in persona e/o con l'ausilio di mezzi tecnologici (video conferenza ecc.), dopo discussione interna su fatti e prove, con decisione presa a maggioranza di cui al comma 7.7., a mente dello Statuto irrogherà con provvedimento scritto al Socio, in caso di mancata archiviazione, una delle seguenti sanzioni:

- * ammonizione;
- * diffida;
- * sospensione a tempo determinato da 1 a 48 mesi
- * radiazione.

Unica circostanza aggravante è considerata la reiterazione di un comportamento/illecito, sanzionabile a norma di Statuto e/o Regolamento, messo in atto dallo stesso Socio nell'arco di tre (3) anni dalla data di emanazione del precedente provvedimento sanzionatorio; mentre la sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) aver agito in seguito a provocazione; b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione; c) l'aver il fatto doloso della

persona offesa concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole; d) l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno.

7.10. I provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutivi e dovranno essere comunicati al Socio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento PEC o qualsiasi altro sistema dia conferma di avvenuta ricezione, ad esclusione del provvedimento di radiazione che rimane sospeso fino alla decisione di appello dell'Assemblea Generale dei Soci che esaminerà l'eventuale ricorso in contraddittorio con l'interessato, come previsto dal comma 7.13. seguente.

7.11. Tutti gli atti, comprese testimonianze documenti ecc., del detto procedimento dovranno essere archiviati dalla Segreteria Nazionale a disposizione delle sole ed esclusive parti coinvolte che, con richiesta scritta motivata, potranno estrarne copia autenticata dalla Segreteria per i fini previsti nello Statuto, nel presente Regolamento e nella normativa F.I.V., o di quella Federazione riconosciuta dal CONI che sarà in futuro di riferimento.

7.12. I Soci tutti sono tenuti a dare pronta esecuzione ai provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo ove legittimamente conosciuti; in mancanza di adesione incorrono nelle sanzioni previste dal presente Regolamento.

7.13. I provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo sono appellabili da parte del Socio interessato a mezzo ricorso da indirizzare all'Assemblea Generale dei Soci, c/o il Consiglio Direttivo AICW, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento PEC o qualsiasi altro sistema dia conferma di avvenuta ricezione nel termine di giorni quindici (15) dal ricevimento del provvedimento disciplinare. Nel computo dei termini non si comprende il giorno iniziale, ma si computa il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. I termini stabiliti per l'impugnazione sono perentori.

7.14. L'atto di appello, che verrà discusso alla prima Assemblea dei Soci utile, deve, a pena di inammissibilità, contenere: a) l'indicazione del provvedimento impugnato; b) le motivazioni dell'impugnativa; c) la sottoscrizione dell'interessato. Il ricorrente non può dedurre in appello nuove prove, quando le stesse potevano essere dedotte nel grado di giudizio precedente.

7.15. Tutti gli atti, dalla contestazione di addebito e avvio del relativo procedimento disciplinare al provvedimento conclusivo, devono essere portati a conoscenza del Socio interessato mediante consegna a mano, con raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o qualsiasi altro sistema dia conferma di avvenuta ricezione.

7.16. Qualsiasi provvedimento di irrogazione di sanzione deve essere esteso in forma scritta e portato a conoscenza del Socio interessato mediante consegna a mano, con raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o qualsiasi altro sistema dia conferma di avvenuta ricezione.

7.17. I procedimenti disciplinari a carico di Soci costituiscono pratiche riservate di cui non deve essere data pubblica notizia durante il loro svolgimento presso gli Organi competenti. Ai soli provvedimenti della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio e della radiazione, qualora esecutivi e/o non più appellabili, deve essere data pubblicità, senza motivazione, a tutti i Delegati Zonali e Soci ai fini dell'attività sociale ed agonistica. Il provvedimento disciplinare della radiazione deve anche essere notificato alla F.I.V., o di quella Federazione riconosciuta dal CONI che sarà in futuro di riferimento, per eventuali adempimenti di sua competenza.

7.18. La prescrizione estingue l'infrazione se entro due anni dal fatto non è intervenuto provvedimento sanzionatorio di primo grado, mentre le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono dopo 8 anni. I termini di cui sopra decorrono dal giorno del "reato".

7.19. La grazia è un provvedimento di clemenza *ad personam*; estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. La domanda di grazia, motivata e inviata per consegna a mano, con raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o qualsiasi altro sistema di conferma di avvenuta ricezione, deve essere indirizzata al **Presidente** Nazionale, che può concederla, sentito il Consiglio Direttivo, per motivi particolari; nel caso di sanzione della sospensione può essere concessa purché sia stata scontata almeno metà della sanzione irrogata. In caso di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

Art. 8 Sospensione cautelare

8.1. Per i Soci deferiti per infrazione disciplinare e/o sportiva, può essere disposta dal Consiglio Direttivo (secondo gli stessi dettami di cui al comma 7.7.), e soltanto su richiesta del Presidente Nazionale, la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva. La sospensione cautelare deve essere compiutamente motivata e inoltre, nel caso in cui il Consiglio Direttivo accolga la richiesta del Presidente, il provvedimento – a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio – deve contenere le seguenti indicazioni: a) generalità dell'incolpato ed elementi che servono ad identificarlo; b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate.; c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto; e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare.

8.2. I presupposti, non necessariamente cumulativi, in presenza dei quali può richiedersi la sospensione sono: a) la gravità dell'infrazione; b) gravi indizi di colpevolezza; c) l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove; d) il rischio della reiterazione delle violazioni.

8.3.. La sospensione cautelare ha una durata massima di centoventi giorni e deve essere comunicata a cura della Segreteria Nazionale all'interessato (mediante consegna a mano con raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o qualsiasi altro sistema di conferma di avvenuta ricezione) e per conoscenza al Socio Relatore. Copia del provvedimento deve essere allegata al procedimento disciplinare.

8.4. I periodi di sospensione cautelare già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

8.5.. La sospensione cautelare non è rinnovabile.

8.6. Il provvedimento di sospensione può altresì essere modificato o revocato in ogni stato e grado dal giudizio disciplinare, su istanza dell'interessato diretta al Consiglio Direttivo quando, valutata ogni circostanza del caso, siano venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

8.7. Qualora invece il Socio sia colpito da provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'Autorità Giudiziaria o sia, comunque, sottoposto a procedimento penale, il Consiglio Direttivo può disporre d'ufficio la sospensione dall'attività associativa fino alla risoluzione definitiva della pendenza penale.

8.8. Nei casi di violazione della normativa antidoping, si applicano le Norme Sportive Antidoping.

Art. 9 Cessazione dalla qualità di Socio

9.1. Le cause per la cessazione dalla qualità di Socio sono le seguenti: a) Dimissioni: Le dimissioni da Socio dell'AICW devono essere presentate al Consiglio Direttivo in forma scritta (racc. r.r., mail o pec), fornendo le

motivazioni relative, affinché gli Organi dirigenti possano trarne spunto per eventuali provvedimenti; b) Morosità: La perdita della qualità di Socio si verifica automaticamente il 1 ottobre qualora il Socio, senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data del 30 settembre al rinnovo del proprio tesseramento; c) Radiazione: oltre che a seguito di procedimento disciplinare la radiazione deve essere disposta dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che abbia riportato condanna penale per delitto non colposo, quando la condanna comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie previste dal primo comma dell'art. 19 del Codice Penale.

9.2. Coloro che hanno perduto la qualità di Socio per dimissioni o per morosità non possono riscriversi come nuovi Soci nell'anno in cui sono cessati e, pertanto, perdono la propria anzianità di iscrizione all'Associazione. Essi possono formulare domanda di ammissione come nuovi Soci a partire dall'anno successivo, salva la possibilità di ottenere il ripristino dell'anzianità con le modalità di cui al comma 6.4..

9.3. Il Socio radiato non può mai essere riammesso se non per un provvedimento di grazia ex comma 7.19..

Art. 10 Assemblea Generale dei Soci – Convocazione

10.1. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale, il quale stabilisce località, data e ora di convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo almeno 6 ore dopo la prima e, in ogni caso, non oltre tre giorni dalla medesima.

10.2. L'avviso di convocazione inviato secondo le modalità di cui all'art. 14 dello Statuto dell'Associazione e deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 11 Partecipazione all'Assemblea Generale dei Soci Diritto di voto

11.1. All'Assemblea generale dei Soci possono intervenire e votare tutti i Soci possessori di tavole a vela in regola con il tesseramento AICW che non stiano scontando provvedimenti disciplinari di sospensione dai diritti associativi. Ad essi è concesso di prendere la parola per trattare un argomento di cui all'O.d.G., attenendosi alle procedure stabilite per lo svolgimento dei lavori.

11.2. Il Consiglio Direttivo cura la costituzione di un ufficio di segreteria dell'Assemblea con elementi dei propri uffici o con collaboratori volontari che deve provvedere: a) a fornire chiarimenti ed istruzioni ai convenuti sia sulle manifestazioni o cerimonie, sia sui lavori dell'Assemblea; b) redigere l'elenco dei presenti con diritto di voto e verificare, con i dati forniti dalla Presidenza Nazionale, il loro tesseramento. Eventuali discordanze devono essere comprovate con l'elenco ufficiale dei Soci iscritti al giorno precedente l'Assemblea, da consegnarsi alla segreteria dell'Assemblea unitamente al documento attestante l'effettuato versamento dell'aliquota dovuta; c) raccogliere le richieste di interventi presentate dai singoli Soci che intendono prendere la parola, verificandone il diritto e annotando succintamente l'argomento. Dette schede devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori, restando esclusa ogni tardiva richiesta di intervento; d) prendere appunti durante i lavori dell'Assemblea per la compilazione del verbale di seduta.

11.3. I verbali dell'Assemblea Generale dei Soci sono conservati a disposizione dei Soci, in ordine cronologico, in apposita raccolta presso la Presidenza Nazionale.

11.4. Avverso la validità dell'Assemblea e/o delle sue deliberazioni è ammesso ricorso in impugnazione da presentarsi al Consiglio Direttivo; per i presenti all'assemblea entro dieci giorni (10) dallo svolgimento della stessa, mentre per gli assenti entro dieci giorni (10) dalla conoscenza delle delibere.

Art. 12 Assemblea Generale dei Soci - Svolgimento dei lavori

12.1. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono prese a maggioranza dei voti e sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suddetti.

12.2. L'Assemblea Generale dei Soci delibera con potere sovrano: a) sulle linee programmatiche generali dell'Associazione; b) sulle proposte del Consiglio Direttivo Nazionale concernenti le direttive d'azione da svolgere nell'anno successivo per il conseguimento degli scopi del Sodalizio; c) sulle proposte di eventuali modifiche, aggiunte o varianti, allo Statuto sociale, da sottoporre all'approvazione dei Soci con le modalità di cui all'Art. 14 che segue; d) sul bilancio di previsione ed il rendiconto generale del Consiglio Direttivo Nazionale; e) sulla relazione del Presidente Nazionale sull'andamento morale ed economico dell'Associazione; f) sugli argomenti di interesse generale iscritti all'ordine del giorno; g) sulla elezione di Presidente Nazionale e Consiglieri ogni volta sia necessario.

12.3. All'inizio della seduta il Presidente Nazionale assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea, verifica il numero degli aventi diritto di voto e il numero dei voti validi per le deliberazioni. Accertata la validità dell'Assemblea, in prima o in seconda convocazione, il Presidente Nazionale invita i presenti con diritto di voto ad eleggere, tra loro, il Presidente dell'Assemblea che dovrà regolare lo svolgimento dei lavori.

12.4. Il Presidente eletto nomina il Segretario e dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno e invita l'Assemblea a discuterli. Concede la parola al Presidente Nazionale perché illustri la propria relazione sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e gli altri argomenti all'ordine del giorno. Al termine della discussione di ciascun argomento, mette ai voti l'approvazione delle relative delibere. Successivamente invita i Soci che si sono messi in nota a svolgere il proprio intervento di interesse generale. Toglie la parola per mantenere ordine e chiarezza nel dibattito o quando lo ritenga necessario per rientrare nel tema degli argomenti all'ordine del giorno; stabilisce i quesiti e le mozioni per i quali si deve far luogo a votazione; riassume le questioni che vengono trattate traendone le conclusioni; dà risposta alle interrogazioni; dà corso alle votazioni e ne proclama il risultato; firma il verbale della seduta unitamente al Segretario.

12.5. Le votazioni sono fatte per appello nominale degli aventi diritto di voto. Il Presidente dell'Assemblea può, tuttavia, proporre la votazione per alzata di mano, con prova e controprova, e, qualora non vi sia una larga maggioranza tale da garantire un risultato certo per la sua validità, procede alla votazione per appello nominale.

12.6. Il Socio avente diritto di voto ai sensi dei precedente paragrafi e che non può partecipare all'Assemblea ordinaria e/o straordinaria, può rilasciare delega ad altro Socio che abbia anche esso diritto di voto. La delega deve indicare chiaramente il nominativo del delegante e del delegato, la data dell'Assemblea per la quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare per rato e valido l'operato del delegato e deve essere sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso. Ciascun Socio partecipante all'Assemblea con diritto di voto può essere portatore di non più di una delega. Il Presidente dell'Assemblea, controlla la regolarità della delega, rilascia al Socio, unitamente al suo tagliando di votazione anche quello del Socio che ha rilasciato la delega.

12.7 In alcuni casi potrà essere ammesso il voto per corrispondenza e/o mezzi telematici secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale (elezione Delegati Zonali ad esempio) ma non per l'Assemblea Generale e Straordinaria dei Soci.

Art. 13 Assemblea Straordinaria dei Soci

13.1. Le modalità per la convocazione, la partecipazione e lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, previsti dall'art. 14 dello Statuto, sono analoghe a quelle dettate per l'Assemblea Generale ordinaria nei precedenti articoli 10, 11, 12. L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dallo Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 14 Modifiche allo Statuto

14.1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo e da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

14.2. Le proposte formulate dai Soci aventi diritto al voto devono pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno in modo che vi sia tempo per inviarle a tutti i Soci prima dell'Assemblea Generale.

14.3. Solo in tal caso la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci, con il testo delle proposte di modifica dello Statuto, deve essere inviato agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

14.4. Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea costituita come previsto agli artt. 14 e 27 dello Statuto e con deliberazione favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

14.5. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15 Consiglio Direttivo Nazionale

15.1. L'Assemblea Generale dei Soci che si svolge nell'anno in cui il Consiglio Direttivo Nazionale decade dalle sue funzioni per compiuto mandato (fine quadriennio Olimpico come da Statuto), procede all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale. A tal fine entro il 30 aprile dello stesso anno i candidati (sia a Presidente che a Consigliere) dovranno avanzare la loro candidatura, mediante notifica a mano con raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o qualsiasi altro sistema che confermi di avvenuta ricezione, al dimissionario Presidente e/o Consiglio Direttivo che provvederà ad allegare l'elenco degli stessi all'Ordine del Giorno definitivo dell'Assemblea Generale dei Soci, da trasmettere secondo le modalità di cui all'art. 14 dello Statuto dell'Associazione. Nel corso dell'Assemblea Generale dei Soci si procederà all'elezione prima del Presidente e poi dei Consiglieri tramite votazione di tutti i Soci presenti, calcolati con le modalità previste dall'art. 11.1., 11.2. e 12.1.. Il Presidente e i sei Soci candidati (quindi in totale 7 rappresentanti) che raccoglieranno il maggior numero di voti entreranno a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

15.2. In caso di parità di voti tra due o più Soci si eseguirà un ballottaggio tra i candidati con nuova votazione (in caso non contestuale anche con ausilio di mezzi tecnologici ad esempio mail), in caso di reiterata parità risulterà eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di associazione all'AICW. A parità di anzianità si procederà mediante sorteggio prima della proclamazione dei risultati della votazione.

15.3. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo Nazionale dimissionari sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi eletti, a cui dovranno passare le consegne cartacee, documenti vari, archivio, accessi bancari, ecc. entro 45 giorni dalla proclamazione. Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con specifica indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

15.4. In caso non vi siano candidature, e quindi sia impossibile la prosecuzione della vita associativa, il Presidente uscente, sentiti i 10 Soci che abbiano maggiore anzianità di associazione all'AICW e decorsi 120 giorni senza si siano trovate soluzioni per addivenire all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, avrà l'onere di dar corso ai dettami dell'art. 28 dello Statuto.

15.5. Il Presidente Nazionale rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il custode dei valori tradizionali espressi solennemente dallo Statuto; egli, con la collaborazione attiva dei Consiglieri svolge i compiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento e nelle votazioni, in seno al Consiglio Direttivo, il suo voto a valenza doppia in caso di parità di voto, onde permettere di evitare stalli decisionali.

15.6. La nomina a membro del Consiglio Direttivo Nazionale attribuisce al Socio una funzione di eminente prestigio in seno al Sodalizio e, pertanto, è dovere primario dei Consiglieri Nazionali di partecipare con assiduità alle sedute del Consiglio. Il Presidente Nazionale, in caso di assenze ingiustificate di un Consigliere Nazionale, sentito il resto del Consiglio Direttivo Nazionale, ne dispone la decadenza dall'incarico a mente dell'art. 19 dello Statuto Associativo e procede alla designazione del sostituto secondo quanto previsto dallo stesso art. dello Statuto.

15.7. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Segretario Nazionale e si riunisce almeno una volta l'anno.

15.8. Della seduta viene redatto verbale, da inserire in originale nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale. Delle dette deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale aventi carattere generale, interessanti l'Associazione, deve essere data conoscenza anche riassuntiva a tutti gli aventi diritto con ogni strumento consono (mail web ecc.).

Art. 16 Requisiti di eleggibilità

16.1. Possono essere eletti o nominati alle cariche o incarichi Nazionali i Soci possessori di tavole a vela italiani maggiorenni, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in regola con il tesseramento da almeno due anni alla data di presentazione della candidatura; b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di AICW, Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

16.2. E' sancita l'ineleggibilità di quanti abbiano quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione dell'AICW.

16.3. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

16.4. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'AICW, il CONI, la FIV e le altre Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

16.5. La carica di Presidente e/o di Consigliere è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale e periferica di AICW ad esclusione della carica di Delegato Zonale; è altresì incompatibile con ogni altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi Nazionali e/o Internazionali a cui AICW è affiliata per ovvi motivi di convenienza e cura dei soli interessi di AICW. La qualifica di Ufficiale di Regata, qualora i soggetti interessati siano in attività di servizio continuativo, è incompatibile solo con la qualifica di Tecnico; sono fatte salve,

peraltro, le eventuali diverse disposizioni della FIV, o di quella Federazione riconosciuta dal CONI che sarà in futuro di riferimento, o della normativa Internazionale.

16.6. Non possono essere eletti come Revisore o membro del Collegio dei Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo.

16.7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente o in difetto della carica assunta in AICW.

16.8. La mancanza anche di uno solo dei requisiti o la presenza di una causa ostativa di cui ai comma precedenti, originaria o sopravvenuta, ove non sanabile comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 17 Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale

17.1. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono esser dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.

17.2. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prender parte, e quindi astenersi, alle une o agli altri.

17.3. Le dimissioni che originano la decadenza del Consiglio sono da considerarsi irrevocabili.

17.4. Le seguenti fattispecie sono disciplinate come per ciascuna specificato: a) impedimento temporaneo del Presidente: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente Segretario; b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi altro motivo: decadenza immediata del Consiglio Direttivo. L'Assemblea per le elezioni dovrà essere convocata nel minor tempo possibile dal Vice Presidente Segretario e tenuta nei termini di cui allo Statuto ed al presente Regolamento; c) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Consiglio opera "*in prorogatio*" per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente, o in caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente unitamente al Vice Presidente Segretario. L'Assemblea per le elezioni dovrà essere convocata dal Presidente, o in caso di sua dichiarata impossibilità dal Vice Presidente Segretario, e tenuta nei termini di cui allo Statuto ed al presente Regolamento; d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri presentate nell'arco temporale di sette giorni: decadenza immediata del Consiglio Direttivo e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea per le elezioni, che dovrà essere convocata dal Presidente e tenuta nei termini di cui allo Statuto ed al presente Regolamento.

17.5. La decadenza del Consiglio Direttivo, anche per scadenza del mandato elettorale, di cui sopra comporta la decadenza delle Commissioni eventuali, dei Delegati Zonali e degli altri incarichi tutti.

Art. 18 Uffici di Segreteria Nazionale

18.1. Il conferimento degli incarichi professionali è formalizzato dal Presidente mediante contratto di prestazione d'opera a tempo determinato o altro previsto dalla Legge al momento di stipula, della durata massima di un anno rinnovabile con atto formale del Consiglio Direttivo. I relativi compensi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Generale.

18.2. Il Presidente Nazionale, per particolari prestazioni non attribuibili alla competenza degli Uffici di Segreteria, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale di autorizzare il conferimento di incarichi professionali, a titolo oneroso, che non diano luogo a rapporto di lavoro subordinato.

18.3. In tutti i casi precedenti, e analoghi, qualsiasi iniziativa economica dovrà essere intrapresa in accordo con la normativa giuridica, economica, fiscale ecc. che regola le figure giuridiche delle ASD, quale è allo stato l'AICW, o le normative di riferimento che eventualmente seguiranno nel tempo.

Art. 19 Collaboratori volontari

19.1. Il Consiglio Direttivo, con propria determinazione, può conferire a Soci collaboratori volontari incarichi di consulenza e di ufficio connessi al perseguimento degli scopi associativi dell'AICW e, in sua rappresentanza, con mandato speciale, l'esecuzione di visite ricognitive, accertamenti e quant'altro presso strutture periferiche.

19.2. Ai Soci collaboratori volontari che prestano la loro opera gratuitamente senza vincoli di lavoro subordinato, possono essere corrisposti per le mansioni di cui al precedente paragrafo, rimborsi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Quando per incarico del Presidente Nazionale si recano fuori della propria sede, hanno diritto al rimborso delle spese.

Art. 20 Normativa ASD e/o seguenti

20.1. In tutti i rapporti di natura giuridica, economica, fiscale ecc., l'AICW dovrà comunque e sempre rispettare la normativa di riferimento della figura giuridica assunta, allo stato quella di Associazione Sportiva Dilettantistica, che potrà variare in base alle Leggi che si avvicenderanno nel tempo.

Art. 21 Foro competente, clausola compromissoria e norme di rinvio

21.1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi in relazione alla interpretazione o esecuzione del presente Regolamento saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

21.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione di appartenenza o ente di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata, del CONI ed, in subordine, le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia.

Art. 22 Vigenza e norme di collegamento

22.1. Il presente Regolamento allo Statuto entrerà in vigore dalle ore 24.00 del giorno seguente alla sua approvazione.

22.2. Il presente Regolamento, ed i suoi effetti, ai fini delle azioni disciplinari sarà vigente e dovrà trovare attuazione per i soli procedimenti per i quali, alla data di cui al comma precedente, non sia stata formalmente inviata la comunicazione dell'avvio del procedimento (ad esponente ed indagato) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC (o qualsiasi altro sistema di conferma di avvenuta ricezione) ex comma 7.8..

22.3. Dalla detta data di vigenza, di cui al comma 22.1., verrà cassato e cesserà ogni effetto il precedente Regolamento allo Statuto che peraltro resterà valido solo per i procedimenti disciplinari già in essere alla data di vigenza del presente Regolamento, individuati secondo quanto disposto dal comma che precede. Nel caso non ve ne sia nessuno, il detto precedente Regolamento allo Statuto verrà immediatamente e definitivamente soppresso e sostituito.

Il Presidente di Classe A.I.C.W.

Carlo Cottafavi

Il Vice Presidente Segretario

Avv. Cristiano Siringo